

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
UFFICIO GIUDICE SPORTIVO TERRITOR
Via Alessandro Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0813773711

Campionato UNDER 16
Comunicato n. 19/U.16/GST
del 25 marzo 2015

St.Sp. 2014/2015

Omologazione risultati gare del 22/03/2015 - 7° giornata di RITORNO - 1° Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
LE STREGHE ASD O.N.L.U.S.	-A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	RIPROGR		Sig.
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	-ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA n. 2	31 - 5 (5- 1)		Sig. RUSSO G.
RUGBY SALERNO ASD	-ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	RIPROGR		Sig.

C L A S S I F I C A		Girone 1										
Squadra		Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD		60	12	12	0	0	97	579	80	499	0	12
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD		35	11	8	0	3	45	264	115	149	4-	12
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD		31	12	6	1	5	27	173	185	-12	0	13
A.S.D. ARECHI RUGBY		28	13	5	1	7	33	193	244	-51	0	13
RUGBY SALERNO ASD		26	12	5	0	7	32	178	228	-50	0	12
ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO		23	9	5	0	4	28	180	190	-10	0	9
LE STREGHE ASD O.N.L.U.S.		12	11	3	0	8	27	163	374	-211	4-	12
ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA n. 2		7	12	1	0	11	11	81	395	-314	0	12

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **ABRUZZESE RENATO**, della RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD, espulso temporaneamente al 24° del 1° tempo
- **APPIERTO ENRICO**, della ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA, espulso temporaneamente al 29° del 1° tempo

DELIBERA GARA: LE STREGHE - AP PARTENOPE RUGBY ASD

Il Giudice Sportivo,

visto il referto arbitrale del Sig. Paracuollo S.,

rilevato che dallo stesso risulta che la gara in oggetto non si è disputata per il mancato arrivo della società AP Partenope Rugby Asd;

visionata la documentazione della Polizia Municipale della Città di Napoli dalla quale si evince il guasto meccanico al FIAT DUCATO della società Ap Partenope sul quale viaggiavano gli atleti per disputare la gara in oggetto;

rilevato quindi che la situazione sopra esposta integra il concetto di causa di forza maggiore, in conformità della giurisprudenza costante in materia, secondo cui l'eccezionalità dell'evento impeditivo non può essere previsto o comunque evitato, unitamente alla prova rigorosa della sua oggettiva sussistenza;

visto l'art. 25 2° comma del Regolamento Attività Sportiva, **rimette** gli atti alla Commissione Organizzatrice gare per la riprogrammazione della gara in oggetto.

Il Segretario
(Sig. Leonardo Cerino)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Paolo Grandoni)
(Avv. Sergio Grandoni)